COMUNE DI LICCIANA NARDI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

Del 30-06-2021

OGGETTO :

APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 21:18, presso la sede istituzionale, a seguito di invito del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di Prima CONVOCAZIONE,
Presiede la seduta il SINDACO RENZO MARTELLONI, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera "a" del decreto leg.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CARLO CONSOLANDI.
Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente - Assente
MARTELLONI RENZO	P
TOGNINI OMAR	P
GERMI BARBARA	P
ZOBOLI MATTIA	A
VALERI GIOVANNA	P
RAVERA SIMONE	A
BOTTI FABRIZIO	P
POLLONI DAMIANO	P
CACCIAVILLANI CRISTIAN	P
VALLINI ROBERTA	P
MICHELI FRANCESCO	P
GALIA ANDREA	P
CHIAPPINI MARTINA	P

Totale presenti 11
Totale assenti 2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SEDUTA AUDIO REGISTRATA
(PER L'ANALITICA ESPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI SI RINVIA ALL'AUDIO REGISTRAZIONE)

SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA ODIERNA SI E' RIUNITO PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL CASTELLO DI TERRAROSSA PER GARANTIRE MAGGIORI SPAZI UTILI A TENERE LE DISTANZE DI SICUREZZA IN EMERGENZA SANITARIA COVID 19

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.06.2021

Il SINDACO Renzo Martelloni passa la parola al Vice Sindaco Tognini Omar Assessore al Bilancio che illustra la pratica
IL SINDACO passa la parola alla Cons. VALLINI che chiede informazioni sullo spazzamento dei borghi
IL SINDACO: risponde che la ditta è stata incaricata della questione e che è stato consegnato anche un calendario che tiene conto delle varie festività religiose

Di seguito il sindaco pone in votazione il punto n.3 all'o.d.g.: "APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI ANNO 2021"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli UNANIMIMI espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli UNANIMIMI espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° co. Del D.lgs n.267/2000

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g. il SINDACO dichiara chiusa la seduta
Sono le ore 22,20

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il suddetto obbligo scatta dal 01.01.2021 anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dal 01.01.2021;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale in odierna seduta è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti*;*

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente (Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa) con determina del Direttore Generale n. 57 del 07.06.2021 (**allegata al presente provvedimento sotto la lettera A; allegato A1 Piano finanziario per calcolo tariffe)**;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 443/19, integrata dalla delibera Arera n. 238/2020, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 965.436,55 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.039.115,17, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 2.140,38 *(valore contributo MIUR)* e l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2021 in € 75.819,00, che trova idonea copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le *"*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013*"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta*

necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

CONSIDERATO:

- - che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Licciana Nardi, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida" (**ALLEGATO B** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale) ammonta ad € 688.313,20;
- - che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore all'importo sopra indicato in quanto è stato inserito il costo dello spazzamento (prima gestito direttamente dall'ente) ed è cambiato il gestore del servizio, mettendo a carico dell'attuale piano finanziario i conguagli a favore dei contribuenti;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti come da **ALLEGATO C e** approvati con il presente provvedimento*;*

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli **ALLEGATI PROSPETTI (ALL. D, E, F),** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari: per il Comune di Licciana Nardi € 46.056,00 per il corrente anno;

RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.09.2020 sono stati approvati i coefficienti e le tariffe TARI anno 2020 con applicazione di riduzioni per emergenza COVID 19 per complessivi € 29.000,00;

DATO ATTO che permane un residuo, accantonato nell'avanzo di amministrazione con il rendiconto 2020, che potrà, dopo le opportune verifiche, essere utilizzato per ulteriori agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe TARI;

RITENUTO pertanto di utilizzare parte di tali agevolazioni e di applicare sulla sola parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche:

1) una riduzione del 30% per le categorie

- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 16 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub
- 12 Attività artigianali tipo botteghe, esclusivamente sottocategorie "Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc" e "Parrucchieri e barbieri"

2) una riduzione del 20% per le restanti categorie

RITENUTO riconoscere ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b del regolamento TARI le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche, denominate "agevolazioni ISEE":

1. Residenza nel Comune di Licciana Nardi dal almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda;
2. Inesistenza di morosità per annualità pregresse;

3. Reddito ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: rimborso totale della sola quota variabile della tariffa (conguaglio che verrà effettuato esclusivamente nella bollettazione dell'anno 2022);
4. Reddito ISEE tra 8.000,01 e 13.000,00: rimborso parziale del 30% della sola quota variabile della tariffa (conguaglio che verrà effettuato esclusivamente nella bollettazione dell'anno 2022);

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

a. 30.09.2021 prima rata;
b. 30.11.2021 seconda rata;
c. 31.01.2022 terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPOSTA l'eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00,);

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (**ALL. C e D**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente (**Allegato A**, al presente provvedimento;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2021 in € 75.819,00, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Massa Carrara

3) Di approvare le seguenti agevolazioni da applicare sulla sola parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche finanziate con i proventi l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73);

1) una riduzione del 30% per le categorie

- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 16 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub
- 12 Attività artigianali tipo botteghe, esclusivamente sottocategorie "Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc" e "Parrucchieri e barbieri"

2) una riduzione del 20% per le restanti categorie

4) Di riconoscere ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera b del regolamento TARI le seguenti ulteriori esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche, denominate "agevolazioni ISEE":

1. Residenza nel Comune di Licciana Nardi dal almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda;
2. Inesistenza di morosità per annualità pregresse;
3. Reddito ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: rimborso totale della sola quota variabile della tariffa (conguaglio che verrà effettuato esclusivamente nella bollettazione dell'anno 2022);

Reddito ISEE tra 8.000,01 e 13.000,00: rimborso parziale del 30% della sola quota variabile della tariffa (conguaglio che verrà effettuato esclusivamente nella bollettazione dell'anno 2022);

5) Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 sono le seguenti:

a. 30.09.2021 prima rata;
b. 30.11.2021 seconda rata;
c. 31.01.2022 terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 30.09.2021;

6) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

7) Di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CARLO CONSOLANDI

IL SINDACO
F.to RENZO MARTELLONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Settore RESPONSABILI DI SERVIZIO
Responsabile del Settore: DIANA BRUNI
Proponente: ANNA LIA VARANINI

In merito alla proposta di delibera di cui in oggetto, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Licciana Nardi, 29-06-2021 **Il Responsabile del Settore RESPONSABILI DI SERVIZIO**

F.to DIANA BRUNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Settore RESPONSABILI DI SERVIZIO
Responsabile del Settore: DIANA BRUNI
Proponente: ANNA LIA VARANINI

In merito alla proposta di delibera di cui in oggetto, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Licciana Nardi, 29-06-2021 **Il Responsabile del Settore RESPONSABILI DI SERVIZIO**

DIANA BRUNI

N. 33 **del 30-06-2021**

la presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici, è conforme all'originale conservato presso l'Ufficio Segreteria e Affari Generali

Licciana Nardi, 01-07-2021

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(F.to Dott.ssa Anna Lia VARANINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio il giorno **01-07-2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Licciana Nardi, **01-07-2021**

IL RESPONSABILE
F.to ANNA LIA VARANINI

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, sulla base degli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Licciana Nardi, **01-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CARLO CONSOLANDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n.068-2021

DETERMINA
nr. 57/Direttore Generale del 07.06.2021

Oggetto: validazione PEF 2021 del **Comune di Licciana Nardi** in applicazione del MTR – ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "*Ambito di applicazione*" che così recita: «***1.1*** *Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.****1.2*** *Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.*»
- l'art. 2 "*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*" che così recita: «***2.1*** *Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.* ***2.2*** *La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»*
- l'art. 4 "*Determinazione delle entrate tariffarie*" che così recita: «***4.1*** *La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.* ***4.2*** *Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto,*

*ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. **4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. **4.5** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: *«**6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.**6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».*

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*" nelle cui premesse esplicita che:"*in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente*".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8
  - *peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano*

essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

- il primo ritenuto di pag.11
    - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
        - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
        - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
        - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] «***1.3*** *Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.* ***1.4*** *Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».*
- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinente determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] «***2.3*** *Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.* ***2.4*** *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».*

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
  - il *coefficiente di recupero di produttività* (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
  - *«I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno* $a = \{2020,2021\}$ *per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.»* e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
  - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
    - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
    - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
    - le svalutazioni delle immobilizzazioni;

- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

– l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

– l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente $COAL,a$ che includono tra le altre:

- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

– l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);

– l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by.*
- La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima

utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

– l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
– all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
– Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
    - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
    - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL,*a*, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;

- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo $C19_{2020}$ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza *COVID-19* ed in particolare:
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili ($COV_{TV,2020}$) che per i costi fissi. ($COV_{TF,2020}$) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COS_{TV,2020}$) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente ($RCND_{TV}$) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
  - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente $C19_{2020}$ valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c)

aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate."

- che per l'anno 2020 il valore percentuale (ρ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."

– l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCND_{TV}/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;

– l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCND_{TV}$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

RICHIAMATA la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, recante "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*" ed in particolare l'art 2 nel quale si prevede:

– la facoltà, a seguito del protrarsi dell'emergenza *COVID-19,* di integrare anche per il 2021 gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo $C19_{2021}$ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;

– la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 componenti aggiuntive di natura previsionale, sia per i costi variabili ($COV_{TV,2021}$) che per i costi fissi. ($COV_{TF,2021}$), destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento di cui al comma 7bis. Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo;

– la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COS_{TV,a}$) destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF di cui al comma 7 ter.1;

– la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, le componenti aggiuntive $RCU_{TV,a}$ e $RCU_{TF,a}$, che misurano le quote annuali del conguaglio relativo alla differenza tra i costi (variabili/fissi) determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi

(variabili/fissi) risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 le componenti aggiuntive che misurano la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi, variabili e fissi, riferita all'anno 2018, che, in relazione alle rate definite per la predisposizione del PEF 2020, l'ETC ha deciso di recuperare nell'annualità 2021;
- la possibilità per l'ETC, ai fini della determinazione del parametro ρ_a, di considerare il coefficiente $C19_{2021}$ che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19, valorizzandolo nell'intervallo compreso fra 0% e 3% e soltanto laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali;
- che per l'anno 2021 il parametro ρ_a non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2021, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."

ACCERTATO che

- l'art. 1 *«Definizioni»* dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«*Ente territorialmente competente*» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito*,* laddove *«costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»*
- essendo *«costituito ed operativo»,* spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'ATO Toscana Costa:

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'*iter* per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2021 per i Comuni di Livorno, Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
  - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
  - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*"
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTI

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che: «*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].*»

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA, alla validazione del PEF 2021 del ambito tariffario coincidente con il **Comune di Licciana Nardi** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro il 30/06/2021;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1[1]	Gestore 2
RetiAmbiente S.p.A.	**Comune di Licciana Nardi**

VISTO che il **Gestore RetiAmbiente S.p.A.** ha trasmesso, a mezzo p.e.c., a questo ETC la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;

[1] RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) Ersu S.p.A.

- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: $COV^{exp}_{TV,2021}$, $COS^{exp}_{TV,2021}$ e $COV^{exp}_{TF,2021}$;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia alla copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione Arera 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO altresì che il **Comune** ha trasmesso, a mezzo p.e.c., a questo ETC la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- il PEF 2021 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: $COV^{exp}_{TV,2021}$, $COS^{exp}_{TV,2021}$ e $COV^{exp}_{TF,2021}$;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

CONSIDERATO che per il **Comune** in esame:

- le grandezze di competenze di questo ETC sono state determinate nei seguenti valori:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
X [0,1%-0,5%]	0,1 %	ω [0,1 - 0,4]	0,3
QL [0%-2%]	0 %	$\gamma_{1,a}$	-0,06
PG [0%-3%]	0 %	$\gamma_{2,a}$	-0,03
$C19_{2021}$ [0%-3%]	0 %	$\gamma_{3,a}$	-0,01
b [0,3 - 0,6]	0,5		

Rateizzazione conguagli	Gestore	Comune
r [1 - 4]	1	2

TENUTO CONTO che:

- Il Comune in esame per l'anno 2020, non avendo aderito alla deroga concessa dal Decreto "Cura Italia", ha definito le proprie tariffe TARI 2020 sulla base del PEF 2020 validato da questo ETC;
- gli importi delle componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Gestore e dal Comune da valorizzare nel PEF 2021 sono quelli evidenziati nella tabella successiva:

Componente	Gestore	Comune
$COV^{exp}_{TV,2021}$	0 €	0 €
$COS^{exp}_{TV,2021}$	0 €	0 €
$COV^{exp}_{TF,2021}$	0 €	0 €
	0,00 €	**0,00** €

- la quota residua dei conguagli determinati nel PEF 2020 ha sul PEF 2021 il seguente impatto:

Conguagli 2018	Gestore	Comune	Totale
Quota Costi Variabile	17.568,89 €	0,00 €	17.568,89 €
Quota Costi Fissi	-6.880,02 €	0,00 €	-6.880,02 €
	10.688,87 €	**0,00** €	**10.688,87** €

- il valore delle entrate tariffarie 2021 calcolato ai sensi del MTR e al lordo di eventuali detrazioni ex comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF risulta pari a:

	Entrate tariffarie 2021 $\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ *(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)*		
	Gestore	Comune	**Totali**
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$	741.558,71 €	223.876,90 €	965.435,61 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF:	10.688,87	0,00	10.688,87 €
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ *(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)*	**752.247,58** €	**223.876,90** €	**976.124,48 €**

- le detrazioni ai costi che, ai sensi dell'art. 1 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico – finanziario, intendono così non coprire integralmente, sono di importo pari al valore indicato nella tabella successiva:

Dettaglio delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF		
TV_a	Gestore	Comune
CRT	0 €	0 €
CTS	0 €	0 €
CTR	0 €	0 €
CRD	0 €	0 €
$COI^{exp}_{TV,a}$	0 €	0 €
$b(AR_a)$	0 €	0 €
$b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a}$	0 €	0 €
$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	0 €	0 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0 €	0 €
Conguagli CV 2018 residui (quota 2021)	10.688,87 €	0 €
ΣTV_a	**10.688,87 €**	**0,00 €**

TF_a	Gestore	Comune

CSL	0 €	0 €
CARC	0 €	0 €
CGG	0 €	0 €
CCD	0 €	0 €
COAL	0 €	0 €
AMM	0 €	0 €
Costi d'uso proprietari (11.12)	0 €	0 €
Acc (Inflazionato)	0 €	0 €
R (in tariffa)	0 €	0 €
RLIC	0 €	0 €
$COI^{exp}{}_{TF}$	0 €	0 €
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	0 €	0 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0 €	0 €
Conguagli CF 2018 residui (quota 2021)	0 €	0 €
ΣTF_a	**0,00 €**	**0,00 €**

Totali	**10.688,87 €**	**0,00 €**

PRESO ATTO pertanto che, in relazione alle suddette detrazioni, il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021 (Tot. PEF2021) è conseguentemente pari a:

	Entrate tariffarie 2021 $\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ *(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)*		
	Gestore	**Comune**	**Totale PEF**
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ *(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)* ***al lordo detrazioni comma 4.5***	752.247,58 €	223.876,90 €	976.124,48 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	10.688,87 €	0,00 €	10.688,87 €
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ *(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)*	**741.558,71 €**	**223.876,90 €**	**965.436 €**

PRESO ATTO altresì che:

- le entrate tariffarie 2021 (ΣT_a) come sopra in via definitiva determinate registrano la seguente variazione percentuale rispetto a quelle applicate nel 2020:

Verifica del limite di crescita tariffario	
Valore delle entrate tariffarie applicate nel 2020 (T_{a-1})	993.955 €
Valore delle entrate tariffarie 2021 (T_a) definitive	965.436 €
variazione % (2021 su 2020)	**-2,87%**

- la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR, tenuto conto dei valori associati a X, QL, PG e $C19_{2021}$ scelti da questo ETC che per il Comune (ambito tariffario) in esame fissano tale limite nel **1,60 %**;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione del prospetto PEF 2021, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti: a) Attività di validazione svolta; b) Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; c) Costi operativi incentivanti; d) Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; e) Focus sulla gradualità per l'annualità 2019; f) Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Licciana Nardi** nell'ammontare complessivo di **euro 965.436.**

VISTO, ai fini della trasmissione di competenza di questo ETC, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, il Comunicato di ARERA del 15 marzo 2021 con oggetto: "*Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021*" *Modalità operative di trasmissione dei dati*" e la *Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021*. Aggiornata al 15 marzo 2021;

DETERMINA

1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Licciana Nardi,** in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF;
2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
3) Di approvare il PEF 2021 del **Comune di Licciana Nardi,** redatto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le entrate tariffarie 2021 (ΣT_{2021}) ammontano complessivamente a **euro 965.436,** dando atto che:
   - ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

– il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR, è così composto:

∑TV2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di **Costo Variabile**	581.001 €
∑TF2021 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di **Costo Fisso**	384.435 €
Totale PEF 2021	**965.436 €**

4) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

5) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Parametro	valore	Parametro	valore
X [0,1%-0,5%]	0,1 %	ω [0,1 - 0,4]	0,3
QL [0%-2%]	0%	r [1 - 4]	Gestore = 1 Comune = 2
PG [0%-3%]	0 %	$\gamma_{1,a}$	-0,06
$C19_{2021}$ [0%-3%]	0 %	$\gamma_{2,a}$	-0,03
b [0,3 - 0,6]	0,5	$\gamma_{3,a}$	-0,01

6) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X, QL, PG e $C19_{2021}$, scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle dell'anno 2020, così come stabilito dall'art. 4 del MTR, risulta quantificabile per il Comune (ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile pari a **1,60 %**;

7) Di dare atto che la percentuale effettiva di variazione del PEF 2021 rispetto al 2020 risulta per il Comune (ambito tariffario) in argomento pari a **-2,87%** e quindi entro il limite di crescita ammissibile;

8) Di dare atto che dal totale dei costi del PEF 2021 verranno detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020	
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	2.140,38 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	0,00 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0,00 €
Totale a detrarre	**2.140 €**

9) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Licciana Nardi** per le deliberazioni conseguenti;

10) trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;

11) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di LICCIANA NARDI		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Gestore 1 RetiAmbiente S.p.A.	Gestore 2 LICCIANA NARDI	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	121.912		121.912
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	55.131		55.131
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	76.735		76.735
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	409.498		409.498
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G			
Fattore di Sharing ***b***	E	0,50	0,50	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	57.968,37		57.968
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,65	0,65	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	37.679		37.679
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G		34.866	34.866
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0,90	0,90	
Numero di rate ***r***	E	1	2	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E		15.690	15.690
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		36.888	36.888
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**625.597**	**52.577**	**678.174**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	100.021		100.021
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G		38.228	38.228
Costi generali di gestione ***CGG***	G	15.941	24.794	40.735
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G			
Altri costi CO_{AL}	G		3.294	3.294
Costi comuni ***CC***	C	15.941	66.316	82.257
Ammortamenti ***Amm***	G			
Accantonamenti ***Acc***	G		105.078	105.078
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		105.078	105.078
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G		1.166	1.166
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G			
Costi d'uso del capitale ***CK***	C		106.244	106.244
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G		-73.645	-73.645
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,90	0,90	
Numero di rate ***r***	C	1	2	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E		-33.140	-33.140
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		31.880	31.880
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**115.962**	**171.300**	**287.262**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	10.689		10.689
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**730.870**	**223.877**	**954.747**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		2.140	2.140

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E			
Numero di rate r'	E	1	1	
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E			
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E			
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E			
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	17.569		17.569
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	17.569		17.569
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	4	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**643.166**	**52.577**	**695.743**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	0	0	
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0	0	
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-6.880	0	-6.880
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-6.880	0	-6.880
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	4	1	
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**109.082**	**171.300**	**280.382**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	**C**	**741.558,71**	**223.876,90**	**965.436**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			80,40
q_{a-2} *kg*	G	2.048.990	2.048.990	2.048.990
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G	30,43	18,31	48,74
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			33,57
costo medio settore *€cent/kg*	E			33,57

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,06	-0,06	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,03	-0,03	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	
Totale γ	**C**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,10**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	**C**	**0,9**	**0,9**	**0,90**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1,6%**
$(1+\rho)$	C			**1,016**
$\sum T_a$	C			965.436
$\sum TV_{a-1}$	E			524.685
$\sum TF_{a-1}$	E			469.270
$\sum T_{a-1}$	C			**993.955**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**0,971**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			965.436
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			581.001
Riclassifica **TF_a**	E			384.435

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	21.378	-	21.378
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	- 17.451	- 17.451
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	15.690	15.690
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	- 33.140	- 33.140
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

ALLEGATO B

Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Licciana Nardi

1 Premessa

2 Relazione di accompagnamento al PEF -

2.1 Relazione predisposta dal gestore

2.2 Relazione predisposta dal Comune

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito forniti dal gestore

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

1. Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) dell'anno 2021 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente all'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Licciana Nardi** in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del MTR stesso.

Nell'ATO Toscana Costa, che si estende nelle 4 province toscane di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e comprende 100 Comuni, con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'*iter* per l'individuazione del Gestore unico, affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2021 per i Comuni di Livorno, Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;

Nell'ATO Toscana Costa i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020,

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, "i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR." In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l'obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2021 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" nei capitoli n. 2 ("Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore" e nel capitolo) e n. 3 ("Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda integralmente ai documenti:

- Relazione d'accompagnamento trasmessa da **RetiAmbiente S.p.A.**, Gestore del servizio presso il Comune in esame, **allegato 1** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Relazione d'accompagnamento trasmessa dal **Comune**, **allegato 2** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel quarto capitolo si riportano, coerentemente con le indicazioni dell'art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, le "pertinenti determinazioni" assunte dall'Ente Territorialmente competente ai fini della determinazione del PEF 2021 per il Comune in esame.

Relativamente allo schema tipo del PEF del Comune, occorre specificare che:

- è stato utilizzato lo "schema tipo del PEF" di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- ai fini della valorizzazione delle componenti tariffarie riportate nel PEF, è stato utilizzato il *tool* di calcolo messo a disposizione dall'ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito), condividendo le linee interpretative all'applicazione del MTR in esso contenute.

2. Relazione di accompagnamento ai PEF

2.1 Relazione predisposta dal gestore

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva del territorio servito e delle relative attività svolte dal gestore, così come delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 1.

Il documento predisposto dal Gestore, redatto secondo specifiche linee guida determinate dall'ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell'Allegato A alla delibera 443/2019, riporta nel dettaglio le quadrature fra i dati di bilancio e la riclassificazione ai fini del calcolo tariffario (componenti di costo ex d.p.r. 158/1999 secondo i nuovi "perimetri" definiti dal MTR).

Utilizzando gli specifici prospetti di raccolta dati predisposti dall'ATO proprio ai fini delle verifiche con le scritture contabili obbligatorie, come previsto dalla regolazione, il Gestore riporta tutti gli elementi che guidano e facilitano la successiva attività di validazione svolta dall'ATO.

2.2 Relazione predisposta dal Comune.

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva delle attività svolte dal Comune e delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 2.

In questo caso il riscontro diretto con le scritture contabili obbligatorie riveste natura più complessa e non sistematizzabile come nel caso delle aziende con bilanci di tipo civilistico.

Pertanto nella relazione del Comune, predisposta anche in questo caso secondo specifiche linee guida determinate dall'ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell'Allegato A alla delibera 443/2019, sono riportati gli specifici riferimenti alla documentazione ufficiale utilizzata per valorizzare i dati riportati nello specifico file di raccolta dati; in tal modo l'attività di validazione svolta dall'ATO sulla documentazione prodotta è stata facilitata per quanto riguarda l'effettivo riscontro documentale.

3. Dati relativi alla gestione dell'Ambito forniti dal gestore

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo "schema tipo di relazione d'accompagnamento" di cui all'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ("Dati relativi alla gestione

dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda agli allegati indicati nel precedente capitolo 2.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Come sopra ricordato, l'attività di validazione dei dati prodotti da Gestore e Comune è stata resa più agevole attraverso la predisposizione di appositi file excel appositamente predisposti dall'ATO con il supporto di ANEA.

Le "uscite" di verifica e quadratura fra dati di bilancio e dati tariffari sono riportate nelle relazioni di cui al precedente capitolo 2 e sono state verificate e validate con l'ausilio della documentazione trasmessa da Gestore e Comune (richiamata esplicitamente nelle premesse alle rispettive relazioni).

Dai suddetti Soggetti sono stati altresì acquisiti i documenti di bilancio e gli ulteriori atti a sostegno dei conti dichiarati.

Su tali voci di costo, di cui il legale rappresentante del Gestore ne ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, si è proceduto a verificare:

a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2020. Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività* (Xa), nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente $C19_{2021}$, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (QLa), che può assumere un valore entro i limiti della tabella successiva;

- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* (PGa), che può assumere un valore entro i limiti della tabella successiva:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Considerato che ai fini della determinazione del parametro $\boldsymbol{\rho}$, per l'anno 2021 questo ETC:

- ha ritenuto di attribuire al coefficiente di recupero della produttività (X_a) il valore pari a **0,1 %** nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%], con le seguenti motivazioni: l'avvio del nuovo Gestore Unico ha indotto ad intervenire prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili disequilibri nelle gestioni.
- non ha riscontrato elementi giustificativi per la valorizzazione di QL e PG.
- non ha riscontrato elementi giustificativi per la valorizzazione del coefficiente $C19_{2021}$;

Pertanto il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate tariffarie 2020 è per l'ambito tariffario in argomento pari:

Parametro ρ per l'anno 2021	
rpi	1,7 %
X [0,1% - 0,5%]	0,1 %
QL [0% - 2%]	0 %
PG [0% - 3%]	0 %
$C19_{2020}$ [0% - 3%]	0 %
$\boldsymbol{\rho}$	**1,60 %**

Considerato che per l'Ambito tariffario in esame risulta che:

Variazione rispetto al 2020	
Valore delle entrate tariffarie applicate nel 2020 (T_{a-1})	**993.955 €**
Valore delle entrate tariffarie 2021 (T_a) definitive	**965.436 €**
variazione % (2021 su 2020)	**-2,87%**

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2020 **è <u>compatibile</u>** con il limite di crescita ammissibile.

4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti sull'ambito tariffario **<u>non</u>** sono state valorizzate per l'anno 2021 le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ *e* $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario **<u>non</u>** si registra il superamento del limite di crescita ammissibile quantificato nel precedente paragrafo.

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Considerato che i parametri $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$ sono determinati all'interno degli intervalli di cui alla tabella seguente:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} <= 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0{,}45 < \gamma_1 < -0{,}30$	$-0{,}25 < \gamma_1 < -0{,}06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0{,}30 < \gamma_2 < -0{,}15$	$-0{,}20 < \gamma_2 < -0{,}03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0{,}15 < \gamma_3 < -0{,}05$	$-0{,}05 < \gamma_3 < -0{,}01$

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} <= 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0{,}25 < \gamma_1 < -0{,}06$	$-0{,}45 < \gamma_1 < -0{,}25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0{,}20 < \gamma_2 < -0{,}03$	$-0{,}30 < \gamma_2 < -0{,}20$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0{,}05 < \gamma_3 < -0{,}01$	$-0{,}15 < \gamma_3 < -0{,}05$

Tenuto conto dei valori seguenti rilevati per l'Ambito tariffario in esame:

	2019
TV+TF 2019	998.676 €
Q_{a-2} (ton.)	2.049
$CUeff_{a-2}$ €/ton.	487,40 €
Benchmark	335,67 €
Differenza	151,73 €

RC 2019	Gestore	Comune
RC*tv*	0,00 €	34.865,80 €
RC*tf*	0,00 €	-73.645,11 €
	0 €	-38.779 €
Totale	(RC*tv* + RC*tf*)	**-38.779 €**

Emerge che il costo tonnellata è maggiore al benchmark di riferimento ed RC è minore o uguale a zero.

Per l'ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri $\gamma 1$, $\gamma 2$ e $\gamma 3$ ricadono pertanto nei seguenti intervalli:

Valutazione Rispetto obiettivi % RD	-0,25 $\gamma 1$ -0,06
Valutazione Performance Riutilizzo/Riciclo	-0,20 $\gamma 2$ -0,03
Valutazione soddisfazione utenti	-0,05 $\gamma 3$ -0,01

Per l'ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$ i seguenti valori che determinano il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ nel valore che segue:

	Gestore/Comune
$\gamma_{1,a}$	-0,06
$\gamma_{2,a}$	-0,03
$\gamma_{3,a}$	-0,01
γ_a	**-0,1**
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	**0,9**

I suddetti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$ sono stati adottati in valore tale da determinare, in relazione al segno del conguaglio, il minor impatto possibile sulla tariffa, privilegiando così gli utenti.

Tuttavia, tenendo conto degli elementi da considerare per la valorizzazione dei parametri $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$ (16.2 MTR) vi sarebbero state ragioni per poter quantificare tali componenti in misura differente e più favorevole al Gestore/Comune. Risulta infatti:

- Quanto alla componente $\gamma_{1,a}$ dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, si evidenzia che, sulla base dei dati ufficiali della raccolta differenziata stilati da ARRR S.p.A. (Regione Toscana), il Comune in esame mostra il seguente andamento:

	2018	2019	Variazione
% raccolta differenziata	79,1%	80,4%	1,64%

I suddetti valori **contribuiscono** significativamente al raggiungimento dell'obiettivo del 70% per l'anno 2020, a livello di Ambito, fissato nel Piano Rifiuti di Regione Toscana.

- Quanto alla componente $\gamma_{2.a}$ dalla valutazione operata rispetto al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si evidenzia che l'indice di produzione di rifiuto per il Comune in esame mostra il seguente andamento:

	2018	2019	Variazione
Indice di produzione rifiuto indifferenziato (Kg/ab/anno)	94,50	82,50	-12,70%

I suddetti valori rappresentano un risultato ottimale se messo a confronto con i migliori valori registrati in Italia;

- Quanto alla valutazione della componente $\gamma_{3,a}$ si evidenzia che non vi sono stati elementi per procedere in quanto a questo ETC non sono pervenute informazioni circa lo svolgimento di indagini indipendenti di customer satisfaction commissionate dal Gestore (o dal Comune) né è stato possibile riferirsi al rispetto della carta dei servizi.

Ai sensi dell'art. 16 del MTR per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alla annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a,}$ determinata ai sensi dell'art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l'ETC deve anche esprimere la scelta riguardo al valore r, che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per l'ambito tariffario in argomento si è ritenuto effettuare la scelta indicata nella tabella successiva che riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:

	Gestore	Comune
Componente a conguaglio costi variabili– **C_{TV}**	0,00 €	34.865,80 €
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	**0,9**	**0,9**
Rateizzazione **r**	1	2
Componente a conguaglio costi variabili **– (1+γ)RC_{TV}/r - Calcolata da MTR**	**0 €**	**15.690 €**
Componente a conguaglio costi fissi– **RC_{TF}**	0,00 €	-73.645,11 €
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	**0,9**	**0,9**
Rateizzazione **r**	1	2
Componente a conguaglio costi fissi **– (1+γ)RC_{TF}/r - Calcolata da MTR**	**0 €**	**-33.140 €**

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti nell'ambito tariffario in esame risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o energia:

	Gestore	Comune
AR_a	0,00 €	0,00 €
$AR_{CONAI,a}$	57.968,37 €	0,00 €

Questo ETC, sulla scorta anche delle valutazioni illustrate nel paragrafo precedente, ritiene di quantificare i fattori di *sharing* come segue:

	Min.	Scelta	Max
b [0,3 - 0,6]	0,3	**0,5**	0,6
ω [0,1 - 0,4]	0,1	**0,3**	0,4

Dalla suddetta scelta si ottengo i seguenti valori da inserire nel PEF dell'ambito tariffarie in esame:

	Gestore	Comune
AR_a	0,00 €	0,00 €
b [0,3 - 0,6]	0,5	0,5
Ricavi non riconosciuti e portati in detrazione dei costi nel PEF	**0 €**	**0 €**
Ricavi riconosciuti al Gestore	0 €	0 €
$AR_{CONAI,a}$	57.968,37 €	0,00 €
ω [0,1 - 0,4]	0,3	0,3
$b\ (1 + \omega a)$	0,65	0,65
Ricavi non riconosciuti e portati in detrazione dei costi nel PEF	**37.679 €**	**0 €**
Ricavi riconosciuti al Gestore	20.289 €	0 €

DETERMINA
nr. 57-DG del 07.06.2021

Oggetto: validazione PEF 2021 del **Comune di Licciana Nardi** in applicazione del MTR–ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt.49 e 147 *bis* del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica.**

Livorno, 07.06.2021

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **07.06.2021** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2021

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di LICCIANA NARDI

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	100.021,00		100.021,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	38.228,00		38.228,00
CGG – Costi generali di gestione	40.735,00		40.735,00
CCD – Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC – Altri Costi	3.294,00		3.294,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	106.244,00		106.244,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		121.912,00	121.912,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		55.131,00	55.131,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		409.498,00	409.498,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		76.735,00	76.735,00
COI - Costi Operativi Incentivanti (Coeff di ripartizione Qv-Qf)	0,00	0,00	0,00
AR - Proventi vendita materiali e energia derivanti dai rifiuti (coeff di sharing b;Fattore correttivo conai w)		0,00	0,00
AR-CONAI - Corrispettivi riconosciuti dal CONAI		-37.679,20	-37.679,20
RC - Componente a conguaglio (Coeff di ripartizione Qv-Qf e Coeff gradualità conguaglio Gamma; Numero rate conguaglio)	-33.140,25	15.690,00	-17.450,25
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO IVA	31.880,00	36.888,00	68.768,00
ADEGUAMENTO COSTI VARIABILI	66.121,80	-66.121,80	0,00
Scostamento atteso dei costi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV,2021		0,00	0,00
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	0,00	0,00	0,00
Quota dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	-6.880,00	17.569,00	10.689,00
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-10.689,00	0,00	-10.689,00
Adeguamento Riclassificazione Costi PEF	48.621,00	-48.621,00	0,00
SOMMANO	384.435,55	581.001,00	965.436,55
% COPERTURA 2021	39,82%	60,18%	100,00%

% COPERTURA 2021	100%

PREVISIONE ENTRATA	384.435,55	581.001,00	965.436,55
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			75.819,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			2.140,38
ADEGUAMENTO AL LIMITE DI CRESCITA ARERA	0,00	0,00	0,00
ENTRATA TEORICA	413.774,28	625.340,89	1.039.115,17

UTENZE DOMESTICHE	280.545,23	423.990,59	704.535,82
% su totale di colonna	67,80%	67,80%	67,80%
% su totale utenze domestiche	39,82%	60,18%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	133.229,05	201.350,30	334.579,35
% su totale di colonna	32,20%	32,20%	32,20%
% su totale utenze non domestiche	39,82%	60,18%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2020		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.048.990	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	2.048.990	
UTENZE NON DOMESTICHE	659.744	32,20%
UTENZE DOMESTICHE	1.389.246	67,80%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	0
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	no
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2020
ALIQUOTA E.C.A. 2012	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

ATTENZIONE!
Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019
Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

Seleziona l'anno:

Nota di aggiornamento IFEL (https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf)

Dati Comune	Comune	**LICCIANA NARDI**
	Regione	Toscana
	Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere	Cluster 6 - Comuni in territorio montano con livello di benessere medio-alto Cluster 8 - Comuni in territorio montano con basso livello di benessere
	Popolazione residente	4918
	Quantità di rifiuti in tonnellate (N)	1.914,62

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
				A
Costante		130,45		**130,45**
Cluster	-	31,75	-	**31,75**
Economie/diseconomie di scala	-	-	-	**0,67**
Fattori di contesto	-	-	-	**79,15**
				A*B
Dotazione regionale infrastrutture				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,88	6	**-11,29**

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	15	**62,54**
Discariche	n.	-2,53	8	**-20,25**
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,04	14,97	**15,54**
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	-0,13	12,22	**-1,59**
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,22	31,41	**-6,80**
Forma di gestione del servizio				
Presenza di gestione associata	Sì/No	5,82	Sì	**5,82**
Modalità di gestione del servizio				
Presenza della raccolta domiciliare	Sì/No	14,71	Sì	**14,71**
Presenza dei centri di raccolta	Sì/No	-31,95	Sì	**-31,95**
Presenza della raccolta su chiamata	Sì/No	10,49	Sì	**10,49**
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	-	78,92	**75,15**
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,18	28,87	**5,09**
Costo standard unitario (C)	**€ per ton**			**359,50**
Costo standard complessivo (D=N*C)	**€**			**688.313,20**

Coefficienti DPR 158/99

Simulazione Tari

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo famigliare	KA (Nucleo rif)	Ka (nord)				Var - Min	Var + Max	Kb			
		< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-			min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	1	0,84	0,80	0,84		1	1	0,60	1,00	0,80	0,00
Famiglie di 2 componenti	2	0,98	0,94	0,93		1	1	1,40	1,80	1,60	1,60
Famiglie di 3 componenti	3	1,08	1,05	1,09		1	1	1,80	2,30	2,05	0,00
Famiglie di 4 componenti	4	1,16	1,14	1,07		1	1	2,20	3,00	2,60	0,00
Famiglie di 5 componenti	5	1,24	1,23	1,12		1	1	2,90	3,60	3,25	2,76
Famiglie di 6 o più componenti	6	1,30	1,30	1,21		1	1	3,40	4,10	3,75	3,71
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1										
Superfici domestiche accessorie	1										

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categorie > 5000 abitanti	Var - Min	Var + Max	Kc (nord)				Var - Min	Var + Max	Kd (nord)			
				min	max	med	ad-hoc			min	max	med	ad-hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	1	0,32	0,51	0,42	0,69	1	1	2,60	4,20	3,40	5,92
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	1	0,67	0,80	0,74	0,91	1	1	5,51	6,55	6,03	7,45
3	Stabilimenti balneari	1	1	0,38	0,63	0,51	0,00	1	1	3,11	5,20	4,16	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	1	1	0,30	0,43	0,37	0,53	1	1	2,50	3,55	3,03	4,41
5	Alberghi con ristorante	1	1	1,07	1,33	1,20	1,42	1	1	8,79	10,93	9,86	12,65
6	Alberghi senza ristorante	1	1	0,80	0,91	0,86	0,94	1	1	6,55	7,49	7,02	7,58
7	Case di cura e riposo	1	1	0,95	1,00	0,98	1,01	1	1	7,82	8,19	8,01	8,28
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	1	1,00	1,13	1,07	1,11	1	1	8,21	9,30	8,76	9,78
9	Banche ed istituti di credito	1	1,5	0,55	0,58	0,57	0,00	1	1	4,50	4,78	4,64	5,07
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	1	0,87	1,11	0,99	0,98	1	1	7,11	9,12	8,12	8,99
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	1	1,07	1,52	1,30	1,64	1	1	8,80	12,45	10,63	10,85
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1	1	0,72	1,04	0,88	1,07	1	1	5,90	8,50	7,20	9,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	1	0,92	1,16	1,04	1,19	1	1	7,55	9,48	8,52	10,03
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	1	0,43	0,91	0,67	0,98	1	1	3,50	7,50	5,50	7,84
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	1	0,55	1,09	0,82	1,12	1	1	4,50	8,92	6,71	9,36
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	1	4,84	7,42	6,13	3,27	1	1	39,67	60,88	50,28	35,05
17	Bar, caffè, pasticceria	1	1	3,64	6,28	4,96	3,06	1	1	29,82	51,47	40,65	22,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	1	1,76	2,38	2,07	2,57	1	1	14,43	19,55	16,99	22,34
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	1	1,54	2,61	2,08	2,65	1	1	12,59	21,41	17,00	22,43
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	1	6,06	10,44	8,25	4,65	1	1	49,72	85,60	67,66	25,27
21	Discoteche, night club	1	1	1,04	1,64	1,34	1,79	1	1	8,56	13,45	11,01	14,59
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00

Comune di LICCIANA NARDI

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m^2	%	m^2	Ka	Kb	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	**94,892179**					
Famiglie di 1 componente	857	90.452,00	30,6%	105,5	0,84	**1,00**	**0,738026**	77,89	94,89	94,89	172,79
Famiglie di 2 componenti	925	106.080,00	33,0%	114,7	0,98	**1,60**	**0,861030**	98,74	151,83	75,91	250,57
Famiglie di 3 componenti	577	63.274,00	20,6%	109,7	1,08	**1,80**	**0,948890**	104,06	170,81	56,94	274,86
Famiglie di 4 componenti	322	39.517,00	11,5%	122,7	1,16	**2,20**	**1,019178**	125,08	208,76	52,19	333,84
Famiglie di 5 componenti	76	9.475,00	2,7%	124,7	1,24	**2,76**	**1,089467**	135,82	261,90	52,38	397,73
Famiglie di 6 o più componenti	47	10.343,00	1,7%	220,1	1,30	**3,71**	**1,142183**	251,35	352,05	58,67	603,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	**0,00**	**0,000000**	-	-	#DIV/0!	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	**0,00**	**0,000000**	-	-	-	-
Totale	**2.804**	**319.141,00**	**100%**	**113,8**		Media	**0,966462**		Media	**65,16**	

Comune di LICCIANA NARDI

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		n	m^2	Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m^2	Euro/m^2 Quv*Kd	Euro/m^2 QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	391,00	ad-hoc	0,69	ad-hoc	5,92	1,159018	1,806753	**2,965771**
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	505,00	ad-hoc	0,91	ad-hoc	7,45	1,528560	2,273701	**3,802260**
3	Stabilimenti balneari	-	-	med	0,51	med	4,16	0,848267	1,268084	**2,116351**
4	Esposizioni, autosaloni	13	4.850,00	ad-hoc	0,53	ad-hoc	4,41	0,890260	1,345909	**2,236169**
5	Alberghi con ristorante	5	2.401,00	ad-hoc	1,42	ad-hoc	12,65	2,385225	3,860713	**6,245938**
6	Alberghi senza ristorante	28	4.069,00	ad-hoc	0,94	ad-hoc	7,58	1,578952	2,313376	**3,892328**
7	Case di cura e riposo	4	2.633,00	ad-hoc	1,01	ad-hoc	8,28	1,696533	2,527012	**4,223546**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	26	2.733,00	ad-hoc	1,11	ad-hoc	9,78	1,864507	2,984804	**4,849311**
9	Banche ed istituti di credito	15	1.336,00	max	0,87	ad-hoc	5,07	1,461370	1,547337	**3,008707**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	39	7.525,00	ad-hoc	0,98	ad-hoc	8,99	1,646141	2,743700	**4,389842**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	3.724,00	ad-hoc	1,64	ad-hoc	10,85	2,754767	3,311363	**6,066130**
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	28	3.531,00	ad-hoc	1,07	ad-hoc	9,09	1,797318	2,774220	**4,571537**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16	4.920,00	ad-hoc	1,19	ad-hoc	10,03	1,998886	3,061103	**5,059989**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	19	4.766,00	ad-hoc	0,98	ad-hoc	7,84	1,646141	2,392726	**4,038868**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	12	2.379,00	ad-hoc	1,12	ad-hoc	9,36	1,881304	2,856622	**4,737927**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9	1.764,00	ad-hoc	3,27	ad-hoc	35,05	5,492737	10,697074	**16,189811**
17	Bar, caffè, pasticceria	21	1.824,00	ad-hoc	3,06	ad-hoc	22,52	5,139992	6,872985	**12,012977**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15	5.524,00	ad-hoc	2,57	ad-hoc	22,34	4,316922	6,818050	**11,134971**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	6	295,00	ad-hoc	2,65	ad-hoc	22,43	4,451301	6,845517	**11,296818**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5	654,00	ad-hoc	4,65	ad-hoc	25,27	7,810773	7,712270	**15,523043**
21	Discoteche, night club	5	1.177,00	ad-hoc	1,79	ad-hoc	14,59	3,006728	4,452791	**7,459518**
0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	**0,000000**
	Totale	**288**	**57.001,00**							

Comune di LICCIANA NARDI

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2021

